

PREZZI DI TRASFERIMENTO**ITALIA: DOCUMENTAZIONE: DAL 2016 INTRODOTTO ANCHE IN ITALIA IL COUNTRY-BY-COUNTRY REPORT**

Allineandosi al Progetto BEPS condotto in sede OCSE (Action 13), la Legge di stabilità 2016 stabilisce importanti novità relative agli obblighi documentali in materia di transfer pricing, già a partire dal 1.01.16. In particolare, è previsto l'obbligo, a carico dei gruppi multinazionali con fatturato consolidato non inferiore a 750 milioni di Euro, di presentare annualmente all'Agenzia delle Entrate una rendicontazione Paese per Paese (c.d. "Country-by-Country Report o CbC") che riporti: (i) l'ammontare di ricavi ed utili lordi, (ii) le imposte pagate e maturate, (iii) altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva. Esso va dunque ad affiancarsi a countryfile e masterfile. Modalità e termini di tale rendicontazione verranno stabiliti da un decreto ministeriale da emanarsi entro marzo 2016. L'obbligo ricade sulla capogruppo italiana tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero sulla filiale italiana qualora la controllante estera che ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato (i) sia residente in uno Stato che non ha introdotto l'obbligo di presentazione del CbC, o (ii) non abbia in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese, o (iii) sia inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese. In caso di rendicontazione omessa, infedele o incompleta verrà applicata una sanzione amministrativa da un minimo di 10.000 Euro ad un massimo di 50.000 Euro.



D. Prato



G. L. Nieddu

HAGER & PARTNERS

Dott. Dirk Prato, Partner Tax | Dirk.Prato@hager-partners.it
Dott. Gian Luca Nieddu, Head of Transfer Pricing & Supply Chain | Gianluca.Nieddu@hager-partners.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi" della Camera di Commercio Italo-Germanica

PAGINA

8

FISCALITÀ INTERNAZIONALE**ITALIA: LA RIFORMA DEL 2015 DEGLI INTERPELLI**

Tre interventi legislativi del 2015 hanno riformato l'istituto dell'interpello, ora suddiviso in sette tipi. Quattro tipi previsti dal D.Lgs. 156/15 (c.d. decreto interpelli) che riforma l'art. 11 l. 212/00, prevedendo l'interpello ordinario-qualificatorio, probatorio, anti-abuso e disapplicativo. Due tipi previsti dal D.Lgs. 147/15 (c.d. decreto internazionalizzazione): interpello sui nuovi investimenti e ruling internazionale. Un tipo è previsto dal D.Lgs. 128/15 (c.d. decreto certezza del diritto) che ha istituito l'interpello preventivo (grandi contribuenti). L'interpello ordinario riguarda l'interpretazione di norme tributarie in condizioni di incertezza; quello qualificatorio - è una novità - la qualificazione di fattispecie (ad esempio: spese di rappresentanza o pubblicità). L'interpello probatorio riguarda la sussistenza di condizioni o la idoneità di elementi probatori per accedere ad un regime fiscale; la terza novità riguarda anche operazioni con soggetti black list e non è più obbligatorio e, quindi, la risposta negativa non è impugnabile e andrà indicata nella dichiarazione dei redditi. L'interpello anti-abuso assorbe il vecchio antielusive. L'interpello disapplicativo è l'unico obbligatorio; è prevista l'impugnabilità differita in sede di ricorso. Il ruling internazionale è stato ampliato per trattare transfer pricing, stabile organizzazione, dividendi, interessi, royalties, valori in ingresso e uscita per trasferimento di residenza. L'interpello nuovi investimenti riguarda progetti di almeno 30 milioni di Euro.



M. Rubini

STUDIO RUBINI & PARTNERS
Associazione professionale tra dottori commercialisti

Dott. Marco Rubini | studiorubini@studiorubini.it